

La Consulenza tecnica nel contenzioso in materia di appalti di lavori pubblici

**Commissione di Accordo Bonario ex art. 240 D.Leg.
163/06 del 03/10/06**

Palermo, 12/11/2019

ing. Pietro Barresi

Commissione di Accordo Bonario ex art. 240 D.Leg. 163/06 del 03/10/06

- La Commissione di accordo bonario ex art. 240 del D. leg. 163/06 del 03/10/06 si occupa, con le modalità appresso descritte, delle riserve eventualmente formulate dalle imprese nel corso di appalti di lavori pubblici. Oggi tale articolo è stato modificato dall'art. 205 del D.Legs. 50/2016.
- Esso sostituisce l'art. 31 bis della L. 109 del 11/02/94 e si applica quando l'importo delle riserve dell'impresa supera il limite del 10% dell'importo contrattuale (dal 5 al 15% con il D.Lgs. 50/2016); si riferisce a tutte le riserve iscritte sino alla data di costituzione della Commissione.

Commissione di Accordo Bonario ex art. 240 D.Leg. 163/06 del 03/10/06

- In tal caso, al fine di tentare di evitare il contenzioso fra impresa e amministrazione, per ridurre i tempi e i costi, si ricorre all'istituzione di questa Commissione che deve emettere un parere sulle riserve da sottoporre alle parti.
- Tale parere può essere o meno vincolante e ciò va stabilito precedentemente alla costituzione della Commissione.
- L'attivazione della procedura spetta al RUP, che valutata la non manifesta infondatezza delle riserve, invita le parti a nominare un proprio membro per la costituzione della Commissione. Anche in questo caso, di norma, esso viene scelto fra una figura tecnica o legale di provata esperienza.
- L'attività, per certi aspetti, è simile a quella dell'arbitrato anche se se ne discosta per le procedure da seguire che risultano meno rigide.

Commissione di Accordo Bonario ex art. 240 D.Leg. 163/06 del 03/10/06

- A norma dell'art. 240 del D.Legs. 163/06, i due componenti della Commissione nominati dalle parti si incontrano per individuare il terzo componente; nel caso non dovessero trovare l'accordo, faranno istanza al Presidente del Tribunale competente per la nomina.
- In ogni caso, non appena verrà nominato il terzo componente si costituirà la detta commissione.
- Il D.Lgs. 50/2016, all'art. 205 ha modificato in parte la procedura. Il RUP chiede alla Camera arbitrale un elenco di 5 nominativi fra i quali, in accordo con l'impresa, ne verrà individuato uno; in caso di disaccordo la nomina spetta alla Camera arbitrale; il RUP può anche non richiedere la nomina dell'esperto e sostituirsi allo stesso. Le riserve verranno esaminate dall'esperto in contraddittorio con l'impresa e potranno essere richiesti i documenti integrativi che si riterranno necessari.

Commissione di Accordo Bonario ex art. 240 D.Leg. 163/06 del 03/10/06

- Nel caso che sia stata istituita la Commissione si svolgeranno riunioni fra i tre componenti e alla fine verrà redatta una relazione contenente un parere motivato sugli importi che la Commissione ritiene possano essere corrisposti all'impresa.
- Il parere può essere espresso all'unanimità o a maggioranza; in quest'ultimo caso il componente che dissente può redigere una propria relazione che viene trasmessa alle parti. E' ovvio che una relazione redatta all'unanimità aumenta la probabilità che la stessa sia accolta.

Commissione di Accordo Bonario ex art. 240 D.Leg. 163/06 del 03/10/06

- Con il D.Leg. 50/2016 l'esperto nominato esprime il proprio parere sulle riserve entro 45 giorni e se viene accettato si chiude la procedura con il riconoscimento all'impresa degli importi determinati. Viceversa può essere instaurato un contenzioso presso il Tribunale. Il procedimento ex art. 240 D.Leg. 163/2006 era più simile all'arbitrato, il nuovo si avvicina di più alla mediazione. L'accordo ha natura di transazione.

Commissione di Accordo Bonario ex art. 240 D.Leg. 163/06 del 03/10/06

- Nel caso dell'art. 240, D.Leg. 163/06 il compenso per i tre componenti è previsto in egual misura. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai componenti sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati nella misura massima di un terzo dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa valida per i collegi arbitrali. Il compenso per la commissione non può comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni.
- Nel caso dell'art. 205, D.Leg. 50/16 il compenso per l'esperto è liquidato dalla Camera arbitrale secondo le tariffe valide per il collegio arbitrale.

GRAZIE TANTE PER L'ATTENZIONE